

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Onere probatorio per fatti negativi: no alla deroga

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

Tribunale Frosinone, sentenza del 28.02.2023

...omissis...

Sul contratto IRS...

In data 29.11.2002 tra le parti veniva stipulato contratto quadro di Interest Rate Swap, insistente sul c/c n. ...

Preliminarmente rispetto alle questioni sollevate sul punto, deve scrutinarsi la domanda di nullità dello stesso, come proposta da pa...is.

Al riguardo assumono portata dirimente i principi espressi dalla Suprema Corte e Sezioni Unite nella sentenza n. 8770 del 2020 e fatti propri dalla successiva giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Torino n. 686 del 16.6.2021; Corte d'Appello di Venezia n. 3113 del 23.12.2021; Corte d'Appello di Catania n. 224 del 2022; Tribunale di Frosinone, Sent. n. 731 del 16.08.2022), principi che di seguito si riassumono:

- ciò che distingue l'IRS dalla comune scommessa è proprio la complessità della vicenda e la professionalità dei soggetti coinvolti, sicché l'impostazione più attenta rinviene la causa dell'IRS nella negoziazione e nella monetizzazione di un rischio;

- in particolare, le obbligazioni pecuniarie nascenti dal derivato non sono mere obbligazioni omogenee di dare somme di denaro fungibile, perché in relazione alla loro quantificazione va data la giusta rilevanza ai parametri di calcolo delle stesse, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse (nell'IRS) e di cambio nel tempo. Sicché l'importanza dei menzionati parametri di calcolo consegue alla circostanza che tramite essi si può realizzare la funzione di gestione del rischio finanziario, con la particolarità che il parametro scelto assume alla scadenza l'effetto di una molteplicità di variabili;

- appare, perciò, necessario verificare - ai fini della liceità dei contratti - se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di "scommesse razionali" sul presupposto dell'utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità. E tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti.

Seguendo i riportati principi, la Corte d'Appello di Torino (sent. 686/2021) ha dichiarato la nullità di un contratto di swap stipulato in data 18.9.2007 e condannato la banca a restituire tutti i differenziali negativi pagati dal cliente al netto di quelli positivi ricevuti, perché il documento contrattuale non recava l'indicazione del costo implicito dell'operazione e neppure gli elementi di calcolo idonei a quantificare il mark to market e, più, in generale, a determinare la misura dell'alea contrattuale in presenza di diversi scenari probabilistici ipotizzabili; e così la Corte d'Appello di Venezia (sent. 3113/2021) ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità di un contratto di swap sottoscritto l'11.4.2011, ritenendo che la banca fosse tenuta a specificare il mark to market nonché la natura non par del rapporto e a rendere noto all'investitore lo squilibrio iniziale da cui derivava l'ammontare della commissione implicita con conseguente comprensione dei possibili scenari del rapporto e che la mancata indicazione del mark to market, degli scenari probabilistici con comprensibile e chiara specificazione dei rischi e dei costi effettivi e della natura non par del contratto (contratto con uno squilibrio iniziale per mtm negativo che, nella specie, alla data della stipula era di Euro -27.654,66), non rilevi ai soli fini informativi ma involga elementi essenziali del contratto tali da inficiare di nullità il medesimo; la Corte ne ha ritenuto che, pur sussistendo la violazione dell'art. 21 Tuf, atteso che la banca ha l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e

trasparenza nell'interesse dei clienti e dell'integrità del mercato offrendo tutte le informazioni necessarie in base alle specifiche circostanze del caso, la questione fosse assorbita dall'intrinseco vizio di nullità ex art. 1418 c.c., che ha qualificato in termini di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che il contratto di IRS stipulato dalla S. con U. non contenessero gli elementi necessari a reputare la causa esistente e/o l'oggetto determinabile, mancando in essi, anzitutto, l'elemento basilare dell'indicazione quantitativa del mark to market (metodo di valutazione delle attività finanziarie, consistente nell'attribuire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della sua scadenza naturale, detto anche costo di sostituzione, perché corrispondente al prezzo, dettato dal mercato in un dato momento storico, che i terzi sarebbero disposti a sostenere per subentrare nel contratto stesso, come precisato da Cass. 9644/2016) e poi anche una adeguata prospettazione degli scenari probabilistici del valore del derivato.

È bene sottolineare che nel contratto non figura la determinazione del valore attuale degli stessi al momento della stipulazione (il c.d. mark to market), che già attenta e condivisibile giurisprudenza di merito ha ritenuto elemento essenziale del contratto ed integrativo della sua causa tipica (un'alea razionale e quindi misurabile) da esplicitare necessariamente ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura (hedging) o speculativa.

Va pertanto dichiarata la nullità del contratto, restando assorbita ogni ulteriore questione concernente la mancata osservanza di formalità e adempimenti informativi da parte della banca.

Da quanto precede consegue la non debenza dei differenziali negativi maturati a carico della S., che, al netto di quelli positivi percepiti, vanno stornati dal conto corrente di addebito. Tale calcolo viene effettuato a pagina 79 dell'elaborato peritale dal CTU, il quale, in sede di rideterminazione del saldo del conto n. (...), sul quale insisteva il contratto de quo, vi espunge accrediti e addebiti annotati in conto derivanti dal rapporto di Interest Rate Swap per Euro 26.416,97, come richiesta attorea.

È da respingere, invece, la domanda di risarcimento dei danni, non essendo stati questi ultimi né sufficientemente allegati né debitamente provati.

Deve confermarsi dunque l'impostazione data con i primi quesiti assegnati al CTU, con cui si è demandato all'ausiliario di espungere gli addebiti e gli accrediti annotati sui conti correnti oggetto di causa derivanti dai rapporti di Interest Rate Swap.

Sui rapporti di conto corrente

Le censure mosse da parte attrice con riferimento alla tenuta dei rapporti di conto corrente, come confluiti nell'ultimo conto n. (...), vertono su: la nullità di ogni eventuale pattuizione convenzionale in ordine agli interessi, all'anatocismo, alle valute, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese, anche per superamento delle soglie dell'usura; la declaratoria di illegittimità/inefficacia di ogni conseguente addebito operato sui conti, anche alla luce dell'insufficienza, ai fini della legittimità della capitalizzazione trimestrale, della mera pubblicazione in G.U. dell'adeguamento alla Delib.CICR 9 febbraio 2000. Ai fini di una corretta ricostruzione del saldo, si è ritenuto necessario un approfondimento peritale, con incarico affidato al Dott. T..

Occorre sul punto sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia messo in evidenza che il giudice del merito "non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata

motivazione" qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (Cass. Lav. 7701/2018); o ancora che: "il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso" (Cass., n. 14638/2004).

Ancora, la Corte di legittimità (n. 10688/08) ha altresì ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico".

Peraltro, secondo altra pronuncia di Cassazione (n. 282/2009) "non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive".

Tali conclusioni della Corte di Cassazione sono state di recente recepite anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha spiegato come il Giudice di merito non debba fornire la spiegazione del perché abbia aderito alle tesi del professionista incaricato, a meno che le contestazioni siano successive al deposito della consulenza (Tribunale di Napoli, sentenza 25 giugno 2015 n. 9312). Da ultimo è stato chiarito come il Giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. E tanto di guisa che, con tale adesione, "il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento" (Cass. Civ., n. 12080/2000), poiché lo stesso giudice "che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario" (Cass. Civ., n. 19475/2005; Cass., n. 7266/2015).

Le argomentazioni sopra citate della giurisprudenza di merito e di legittimità sono utili per comprendere come, soprattutto in ambiti dotati di alto tecnicismo, come nel caso di specie, il Giudice di merito possa ben limitarsi a recepire le conclusioni del suo ausiliario.

Si osserva, infatti, come nel corso del giudizio sia stata disposta CTU tecnica al fine di ricostruire la vicenda contabile riguardante il saldo del conto corrente n. (...), quale ultimo conto portante in cui sono confluite le precedenti articolazioni tra S. e U. (n. 25 conti correnti variamente movimentati in un arco temporale di venti anni con oltre 20.000 movimenti contabili).

La CTU depositata in atti risulta puntuale, priva di vizi logici o motivazionali, provvista di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti (cfr. pagine 22 ss. dell'elaborato) e conforme alle indicazioni di cui al verbale di udienza del 30.01.2018, nella quale sono stati formulati i quesiti e conferito peritale. Inoltre, l'ausiliario del Giudice ha adeguatamente preso posizione sulle osservazioni avanzate dalle parti anche tramite i loro tecnici, garantendo in questo modo il contraddittorio e la critica costruttiva e dialettica sui punti esaminati nel corso della relazione peritale.

Date queste premesse, si ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella relazione peritale d'ufficio, nei termini che seguono e con riferimento particolare ai riconteggi effettuati per ciascun conto in ordine all'illegittima applicazione di interessi ultralegali,

oneri e costi, alla capitalizzazione degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto in difetto di specifica pattuizione scritta e all'applicazione di interessi oltre soglia.

Effettuata correttamente dal CTU la ricostruzione di ciascun conto corrente, si ritiene esaustivo il quadro sinottico di cui al paragrafo 5 dell'elaborato, con il quale si evidenzia un saldo cumulativo dei c.c./c.c. pari a Euro +432.053,10, con una differenza rispetto al saldo della banca (pari a Euro -170.238,28) a favore del correntista pari a Euro +602.291,3. Il CTU, nel ricomporre il saldo nei termini ora rappresentati, non provvedeva all'espunzione delle rimesse solutorie anteriori di dieci anni per difetto di precisi riferimenti contrattuali e contabili.

Tuttavia, si ritiene che le osservazioni di cui alla richiesta n. 2 formulata da U. nelle Osservazioni alla Bozza di CTU - riguardante il riconteggio dei saldi al netto delle somme coperte da prescrizione decennale - colgano nel segno e devono essere accolte. Tale richiesta viene ribadita in esito all'inoltro della bozza per tale alle parti, ma trova rituale ingresso nel presente giudizio nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, la quale, tra le tante, formula apposita eccezione di prescrizione decennale delle competenze addebitate.

Deve, pertanto, ritenersi che l'eccezione di prescrizione delle competenze anteriori di dieci anni dall'atto di citazione sia fondata nei limiti di seguito precisati.

Al riguardo è bene premettere che l'azione di ripetizione di indebito è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale per la cui decorrenza si deve richiamare il principio espresso con la sentenza n. 24418/2010 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, superando il precedente orientamento giurisprudenziale (che, senza distinzione alcuna, rinviava esclusivamente al termine del rapporto la decorrenza della prescrizione proprio in considerazione dell'unitarietà del rapporto), dà rilevanza all'autonomia delle singole operazioni individuando un diverso termine di decorrenza della prescrizione a seconda della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa.

Ora, si deve escludere che la banca, convenuta in ripetizione, sia onerata dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie (cfr. in tal senso Cass. ordinanza n. 4372 del 22.02.2018). Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell'eccezione di prescrizione che è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790).

Tornando al caso in esame, deve ritenersi determinante l'assunto codicistico di cui all'art. 2697 c.c., ai sensi del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

I confini e la portata della norma citata sono stati più volte delineati dalla Suprema Corte.

"L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa

prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Cass. Civ., n. 8018/2021).

"L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione; perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato" (Cass. Civ., n. 5413/2021).

Il CTU ha, pertanto, ritenuto coerente con l'incarico accettato, la formulazione di un'ipotesi di calcolo che tenesse conto dell'avvenuta prescrizione delle competenze addebitate oltre i dieci anni antecedenti l'atto di citazione, e, dunque, delle rimesse anteriori al 03.03.2006, anche nei limiti delle lacune documentali riscontrate.

Per ciascun c/c, infatti, il CTU effettua il ricalcolo del saldo, al netto della "genericità ed incertezza della documentazione contabile ..., in assenza di precisi riferimenti contrattuali sugli affidamenti concessi ..." e nonostante una "variabilità che, in assenza di precisi riferimenti contrattuali sugli affidamenti concessi, non consente l'inequivocabile determinazione delle rimesse solutorie secondo criteri analitici di determinazione" (cfr. p. 98 CTU).

Il calcolo effettuato e il saldo che ne risulta possono ritenersi sufficientemente dettagliati e coerenti, anche in considerazione dell'addebitabilità dei vuoti contabili e delle lacune documentali come riscontrate dal CTU al non assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice.

Nel caso di specie il CTU, non avendo avuto accesso a completa documentazione contabile in quanto colpevolmente non prodotta dagli attori e non avendo avuto modo di determinare inequivocabilmente le singole rimesse da considerarsi solutorie e coperte da prescrizione, ha correttamente provveduto a valutare come prescritte tutte le competenze addebitate anteriormente al 03.03.2006. Ne consegue che il saldo finale, già accertato in Euro +432.053,10, deve essere rideterminato in Euro +83.166,02, con una differenza a favore del correntista di Euro +253.404,30.

Sui Piani di Rientro

L'eccezione formulata da circa la qualificabilità dei Piani di Rientro, di cui al documento n. 3 di parte convenuta, di atto accettazione espressa delle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicati non può essere condivisa e va rigettata.

Il piano di rientro, anche con eventuale relativa ricognizione di debito e dichiarazione del correntista circa la legittimità dell'operato della banca, non sana i vizi del rapporto, che ben possono essere contestati giudizialmente in un secondo momento.

Tale impostazione è condivisa tanto dalla più attenta giurisprudenza di merito (ex plurimis, Corte d'appello di Bologna, Sent. n. 2520/18), quanto da quella di legittimità: "Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti" (Cass. Civ., 2855/2022).

Sul difetto di legittimazione attiva di ..

U...contesta la carenza di legittimazione attiva di I...I., attrice in questo giudizio quale fideiussore di ...

In atti non si rinviene il contratto con il quale la società ...si rende fideiussore di S. ...
Sulle conseguenze di tale mancanza e sulla connessione con l'eccezione formulata dalla convenuta valga quanto segue.

Innanzitutto, occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 2951/2016 resa a Sezioni Unite dalla Cassazione e dai principi di diritto in essa affermati in punto di differenza tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva: "la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità ...".

La Corte, dunque, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.

La titolarità del diritto, come sostiene la Corte, può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.

Ora, il difetto di prova della titolarità della posizione soggettiva di I. deve ritenersi superato dalla contestazione della sola legittimazione attiva da parte di U., che, in quanto difesa incompatibile con la negazione di detta titolarità, la lascia assorbita e incontestata.

E, quanto alla legittimazione attiva, la possibilità, finanche solo astratta, di incidenza dell'emananda sentenza sulla sfera patrimoniale del fideiussore, basta di per sé a rendere quest'ultimo legittimato all'azione.

Va, pertanto, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al fide.....come formulata dalla convenuta U..

Sulla nullità delle fideiussioni

La domanda di accertamento e dichiarazione di nullità totale o parziale dei rapporti di fideiussione per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione principale, formulata da parte attrice, deve rigettarsi per i motivi che seguono.

Come già accertato nei capoversi precedenti, delle fideiussioni non v'è traccia nella documentazione prodotta e non è possibile scrutarne i requisiti di validità, formali e sostanziali, richiesti dalla legge.

Va poi evidenziato che la domanda, per come proposta, è generica e difetta del presupposto dell'inesistenza totale o parziale dell'obbligazione principale.

Ne consegue che l'eccezione di nullità delle fideiussioni deve essere rigettata.

Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza e tenuto conto della complessità delle questioni sollevate, sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

Le spese della CTU vanno definitivamente poste per il 50% a carico degli attori, in solido tra loro, e per il 50% a carico della convenuta U. ...pqmIl Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al Ruolo Generale al n. 743/2016, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:

-accerta e dichiara la nullità del contratto IRS del 29.11.2002;

-rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla parte attrice;

- accerta e dichiara pari ad Euro 83.166,02 il saldo dei conti correnti facenti capo al conto corrente n.ompreso il c/c n. ...

-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite; pone definitivamente le spese della CTU per il 50% a carico degli attori, in solido tra loro, e per il 50% a carico della convenut..a.

Così deciso in Frosinone, il 23 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2023.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO